

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 64
del **27 MAG. 2019**

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 29/2016 del 15/4/2016, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig. _____, C.F. _____, nata _____, a _____ e residente a _____), nella sua qualità di obbligato in solido, nonché di amministratore unico del consorzio _____ con sede legale a _____ 3 e _____) Via _____ per la violazione di cui al regolamento comunale sulla pubblicità approvato con Delib. Comm. Straord. 543 del 22/10/1994 e Ordinanza Sindacale n° 36 del 13/7/2000, accertata in data 09/1/2016, a seguito di distribuzione di volantini pubblicitari aventi testo "Auto Log Multiservizi", posizionati nelle buche delle lettere e sulle auto in sosta lungo le Vie Della Regione, Ravanusa, Roma, Piazza Recupero ecc.;

Costatata la regolarità della notifica avvenuta in data 07/11/2016;
Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;
Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA


Alla suddetta di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 206,58 più € 19,45 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di € **226,03**;

INGIUNGE

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi. Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.
San Giovanni La Punta, li **27 MAG. 2019**

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

il P.
ISP.



Il Dirigente P.M.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.